

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



Comune di Selargius

Progetto: "OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO MUNICIPALE E
INSTALLAZIONE DI IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI"
Contributo ex Legge 27 dicembre 2019, n° 160 – Annualità 2020.
ex comma 14 - art. 32 - D. Lgs 18 aprile 2016, n° 50. – CIG: Z722CD7B77.

FASE DI PROGETTAZIONE

Studio di fattibilità: Prog. Preliminare: Prog. Definitiva: Prog. Esecutiva: Dett. Cantiere:

Riferimento:

SCHEMA DI CONTRATTO

Committente:

Comune di Selargius

Progettista Responsabile:

Ing. Ilaria Mura

Tav.:

ESE/ET/O

Gruppo di progettazione:

Ing. Salvatore Mura

Ing. Ilaria Mura


Geom. Luciano Orrù

Descrizione della revisione:

Data:

N°:

Descrizione della revisione:	Data:	N°:
Prima emissione	14/07/2020	01



Studio di consulenza e progettazione impianti termici di condizionamento,
antincendio, idrico-sanitari ed elettrici, impianti per energie da fonti rinnovabili.
indagini e certificazioni energetiche.

VIA ALGHERO, 33 - 09127 CAGLIARI - TEL. e FAX n°070.651513 - e-mail: studiosm.ing@gmail.com

Dimensioni stampa:

A4

Scala:

f.s.

E' VIETATA LA RIPRODUZIONE PARZIALE O TOTALE DEL PRESENTE ELABORATO

Repertorio n. ---- del -----

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI SELARGIUS

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

Contratto d'appalto relativo all'affidamento delle "OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO MUNICIPALE E INSTALLAZIONE DI IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI".

CODICE CIG: ----- – **CODICE CUP:** F71I20000010001

Importo netto lavori: € --.---,--

L'anno duemilaventi addì ----- del mese di ----- in Selargius, nella casa Comunale, sita in via Istria n° 1, avanti a me **Dott.ssa Carla SESTA**, Segretario Generale del Comune di Selargius, autorizzato a rogare gli atti nell'interesse dello stesso, si sono costituiti personalmente:

- *Per l'Ente:* **Dott. Ing. Adalberto PIBIRI**, nato a Quartu Sant'Elena il 05/04/1966, Direttore dell'Area 6 lavori pubblici, servizi cimiteriali e verde pubblico del Comune di Selargius, il quale agisce nel presente atto in nome e per conto del Comune che rappresenta, Codice Fiscale 80002090928 – Partita I.V.A. 00542650924, in virtù degli artt. 50, 107 e 109 del T.U. approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e del Decreto Sindacale prot. n° 10422 in data 11.03.2019;

- *Per l'Appaltatore:* **Sig. -----** nato a ----- il --/--/19--, C.F. --- --- ----- nella sua qualità Legale Rappresentante dell'Impresa -----, di seguito denominato "*Appaltatore*", con Sede Legale in -----, Via -----, C.F. e P.I. -----, come risulta dalla visura camerale effettuata in data --/--/2019, acquisita in copia e custodita agli atti;

I predetti, della cui identità personale, qualifica e poteri io Segretario Generale sono certo,

premettono che:

- AI SENSI dell'art. 1 – comma 30 – della Legge n° 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di Bilancio 2020) sono stati assegnati contributi in favore dei Comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile;

- IL CONTRIBUTO è attribuito a ciascun Comune in misura differenziata sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018 secondo i dati pubblicati dall'ISTAT, e nel caso di specie, il Comune di Selargius – ai sensi del comma 30 della citata disposizione normativa – si attesta fra i Comuni con popolazione compresa tra i 20.001 e 50.000 abitanti, ai quali è assegnato un contributo pari a € 130.000,00;

- IL COMUNE beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare i lavori di che trattasi entro il *15 settembre 2020*, pena la revoca del medesimo, e pertanto si rende necessario procedere con celerità e speditezza amministrativa al fine di utilizzare proficuamente le risorse assegnate;;

- TALE BLINDATURA dei termini temporali impone la deroga di diverse disposizioni normative al fine di garantire la stipula del contratto e l'inizio dei lavori entro la data assegnata;

- CON DELIBERAZIONE di G.C. n° --- del --/--/2020, veniva approvato il Progetto Definitivo/Esecutivo delle "OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO MUNICIPALE E INSTALLAZIONE DI IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI" dell'importo complessivo di **€ 130.000,00**;

- CON DETERMINAZIONE del Direttore dell'Area 6 n° --- del --/--/2019, venivano aggiudicati in via definitiva i lavori afferenti le "OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO MUNICIPALE E INSTALLAZIONE DI IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA

DA FONTI RINNOVABILI”, all’Impresa -----, con Sede Legale in ----- -

Via ----- n°---, per un importo contrattuale pari a € ---,---,---, compresi oneri della sicurezza di € ---,---,--- non soggetti a ribasso, al netto dell’IVA e del ribasso d’asta del ---,---%;

- IN SEDE DI AGGIUDICAZIONE, il possesso dei requisiti da parte dell’Impresa per la partecipazione a procedure ad evidenza pubblica, è stata attestata tramite autocertificazione ai sensi dell’art. 4 dell’ OCDPC N558_2018, che prescrive le verifiche successive ai sensi dell’art. 163 comma 7 del decreto legislativo n. 50/2016;

- DOVENDO derogare anche ai tempi per la stipula del contratto - richiesto entro tempi strettissimi - come specificato nell’indizione della gara, si rende necessario addivenire alla stipula del medesimo nelle more della verifica dei requisiti autocertificati dall’impresa, si stabilisce sin d’ora la facoltà dell’A.C. di recedere dal contratto nell’ipotesi in cui la verifica dei requisiti non desse esito positivo, ai sensi del citato art. 163 comma 7 del decreto legislativo n. 50/2016;

- CON LA MEDESIMA Determinazione del Direttore dell’Area 6 n° ---- del --/--/2019, venivano impegnate le somme necessarie per il pagamento dei corrispettivi relativi all’esecuzione dei lavori, sui competenti capitoli di bilancio;

- SI E’ PROVVEDUTO alla pubblicazione dell’elenco delle imprese partecipanti alla gara, con il nominativo dell’impresa vincitrice, e il sistema di aggiudicazione prescelto;

- E’ STATO ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), ai sensi della Legge n° 266/2002 e ss.mm.ii.;

Con il presente contratto, da valere ad ogni effetto di legge, si conviene e si stipula quanto segue:

TITOLO 1 - DEFINIZIONE DEL CONTRATTO

Art. 1 - Richiamo alle premesse e significato delle abbreviazioni: le parti concordano che

quanto precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto. Le abbreviazioni di seguito riportate hanno il significato a fianco descritto:

- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - *CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI* e ss.mm.ii.;

- D. Lgs. 163/2006 – Decreto Legislativo 12 aprile 2006 *CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2004/17/CE E 2004/18/CE*, per le sole parti in vigore;

- D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207- *REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ATTUAZIONE DEL D.LGS. 12 APRILE 2006 N.163 RECANTE "CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2004/17/CE E 2004/18/CE"*, e ss.mm.ii., per le sole parti in vigore;

- *CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO* approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n° 145;

- *LEGGE 28 GIUGNO 2019, N° 58 – DECRETO CRESCITA*;

Art. 2 - Oggetto dell'affidamento: Il Comune di Selargius, come sopra rappresentato, dal Direttore dell'Area Lavori Pubblici, Dott. Ing. Adalberto Pibiri, affida all'Impresa ----- con Sede Legale in ----- - Via ----- n° --- – C.F. e P.I. -----, che accetta, a mezzo del Rappresentante Legale, Sig. -----, le "OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO MUNICIPALE E INSTALLAZIONE DI IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI". L'Appaltatore dichiara di assumerli con organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio.

Art. 2bis: In particolare le parti concordano che:

1) *Essendo stata l'aggiudicazione* stabilita sulla base dell'autocertificazione dei requisiti da parte dell'Impresa e la stipula del presente contratto avvenuta in deroga alle verifiche previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, le medesime verranno svolte successivamente alla presente stipula;

2) *La consegna dei lavori*, blindata da forza di legge alla data del 15/09/2020, è avvenuta sotto riserva nelle more della stipula del presente contratto;

3) La mancata conferma dagli Enti di competenza delle dichiarazioni rese dall'Operatore Economico, comporterà il recesso unilaterale del presente contratto, e nulla potrà pretendere al riguardo, restando impregiudicate ulteriori azioni da parte di questa A.C.

Art. 3 - Importo del contratto: L'importo complessivo del contratto ammonta a € ----,-- (*diconsieuro-----/--*) di cui € ----,-- quali Oneri della Sicurezza.

Art. 4 - Regime IVA: Il presente contratto, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n° 131 è soggetto all'I.V.A. per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n° 634. Per tutti i lavori in appalto l'aliquota IVA è pari al 22%, eccetto che per i lavori riguardanti l'impianto fotovoltaico (OG9) per i quali l'aliquota IVA è pari al 10%.

Art. 5 - Finanziamento dell'opera e relative disposizioni di attuazione: La spesa di cui al presente appalto è sostenuta con il Contributo erogato al Comune per *interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dal Ministero dell'Interno, giusto art. 1- commi 29-37 - legge 27 dicembre 2019 n° 160 (Legge di Bilancio 2020)*, di cui al Capitolo -----/19 "*----- (-----) - ----- - CAP 4065 -* Imp. n° -----/19 esercizio 2020;

Art. 6 - Modo di contabilizzare le prestazioni dell'Appaltatore: Il presente contratto di appalto, ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 si intende stipulato **A CORPO**, secondo la distinzione delle categorie di lavoro riportata nel Capitolato speciale di appalto. Relativamente alla contabilizzazione a corpo, l'importo ad essa relativo rimane fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità o alla qualità di detti

lavori.

Art. 7 – Categorie dei lavori: La composizione delle categorie di lavoro dell'appalto è la seguente:

- Categoria **OS28** - Importo: € 31.381,98 - *Percentuale 36,88%*;
- Categoria **OS30** - Importo: € 19.414,75 - *Percentuale 22,81%*;
- Categoria **OG9** - Importo: €19.658,72 - *Percentuale 23,10%*;
- Categoria **OG1** - Importo: € 11.671,97 - *Percentuale 13,72%*;
- Categoria **OG1** - Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) - Importo: € 2.970,29 - *Percentuale 3,49%*;

Art. 8 - Nomina dell'esecutore: Si dà atto che l'impresa aggiudicataria ha concorso all'appalto come impresa individuale, e che, pertanto, seguirà in proprio i lavori.

Art. 9 - Domicilio agli effetti del contratto e per le notifiche all'Appaltatore: L'Appaltatore elegge domicilio nel seguente indirizzo: Comune di Selargius – Via Istria n° 1 – 09047 SELARGIUS. La Direzione Lavori elegge domicilio nel seguente indirizzo: Area 6 Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Selargius. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto di cui sopra.

Art. 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari: I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul seguente conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN:

Banca -----, Agenzia di ----- - Codice IBAN: -----;

In esecuzione del disposto dell'art. 3, comma 8, della Legge n° 136 del 13/08/2010,

l'Appaltatore assume l'obbligo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla norma suddetta. Nel caso in cui le transazioni inerenti l'appalto in affidamento siano eseguite senza avvalersi di Istituti Bancari o della Società Poste Italiane S.p.A. il contratto deve intendersi risolto di diritto, ai sensi del medesimo art. 3, comma 8, del Decreto Legislativo succitato. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Cagliari della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità.

Art. 11 - Condotta dei lavori da parte dell'Appaltatore: L'Appaltatore, qualora non conduca i lavori personalmente, deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessario per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.

L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato, entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, presso l'amministrazione committente, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori.

L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, l'amministrazione committente, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante.

Art. 12 - Direttore di cantiere e Direttore tecnico dell'impresa: L'Appaltatore, qualora non eserciti direttamente, provvederà a nominare il Direttore di cantiere, che potrà coincidere

con il Direttore tecnico dell'Impresa, o con il suo Rappresentante delegato.

Il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione e la gestione tecnica e la conduzione del cantiere: egli (qualora predisposto) è responsabile del rispetto del piano di sicurezza e del relativo coordinamento da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

La nomina di Direttore di cantiere deve avvenire prima della consegna dei lavori.

Il Direttore tecnico dell'impresa è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori, e deve avere i requisiti previsti dall'art. 26, commi 2 e 3, del Regolamento di Qualificazione Esecutori LL.PP. (Regolamento di Qualificazione) di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000, n° 34 e s.m.i. La nomina di Direttore tecnico dell'impresa deve essere accompagnata da dichiarazione dell'interessato circa l'unicità dell'incarico.

Qualora l'impresa, per qualsiasi motivazione, dovesse trovarsi priva di Direttore tecnico dovrà sospendere immediatamente tutte quelle lavorazioni comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all'allegato XI al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., provvedere ad allontanare dal cantiere tutte le imprese fuorché una, eseguendo solo lavorazioni che non abbiano necessità di coordinamento, e provvedere a sostituire il Direttore tecnico entro e non oltre 5 giorni (cinque giorni) dalla data della mancanza.

Decorso tale termine infruttuosamente, l'Appaltatore non potrà più proseguire i lavori per mancanza della idoneità tecnica e organizzativa di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Regolamento di Qualificazione; tale circostanza comporta la rescissione del contratto e la prosecuzione in danno. Il responsabile della sicurezza se diverso dal direttore tecnico dovrà essere nominato almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori.

Art. 13 - Osservanza di leggi e di norme: L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato generale di appalto, nel presente contratto d'appalto,

nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel Computo Metrico, nell'Elenco prezzi e nelle prescrizioni contenute nei disegni di progetto e negli altri elaborati facenti parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati al presente contratto. Per quanto non previsto e comunque non specificato diversamente dal Capitolato Speciale e dal contratto, l'appalto è soggetto all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'Appaltatore, salvo diversa disposizione del Capitolato Speciale:

1. il Codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII "Dell'appalto", artt. 1655- 1677 (qui chiamato in modo abbreviato "c.c.");
2. le norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e sui cantieri (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
3. D. Lgs. 12.04.2006, n° 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE per le parti ancora in vigore (qui chiamata in modo abbreviato "D. Lgs. n° 163/2006");
4. il Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 (qui chiamato in modo abbreviato "Regolamento Generale"), per la parte ancora vigente;
5. il Capitolato generale di appalto dei LL.PP. approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n° 145 (qui chiamato "Capitolato Generale d'Appalto");
6. le leggi, i decreti e le circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori,
7. le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto dei presente appalto;
8. Decreto Ronchi D Lgs. n° 22/97 e s.m.i. sullo smaltimento rifiuti;
9. Delibera della Giunta Comunale n° 491/93 che impone la produzione della certificazione di smaltimento dei materiali di risulta per la liquidazione dei S.A.L.;

10. le norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEI, ecc., anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive delle disposizioni precedenti che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori, e fossero ritenute necessarie per la corretta esecuzione delle opere.;

11. - D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (qui chiamata in modo abbreviato "D. Lgs. n° 50/2016").

TITOLO 2 - ADEMPIMENTI DEL CONTRATTO

Art. 14 - Adempimenti antimafia: Ai sensi dell'art. 1 del D.P.R 03.06.1998, n° 252, non è stato necessario acquisire il certificato antimafia, trattandosi di contratto di valore complessivo inferiore ad € 150.000,00.

Art. 15 - Divieto di cessione del contratto: Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. L'Impresa aggiudicataria è tenuta ad eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto.

Art. 16 – Subappalto: In sede di gara l'appaltatore *ha fatto/non ha fatto* richiesta di ricorso al subappalto nei termini prescritti dalla norma.

A. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. La percentuale di lavori subappaltabili è stabilita nella misura del **40 per cento** dell'importo del contratto. Il subAppaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. E' fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

B. L'Appaltatore che intende avvalersi del subappalto o cottimo deve fare riferimento preciso alle disposizioni soprariportate (all'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50).

C. Fermi restando i limiti al subappalto previsti dall'articolo 105, la Stazione Appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/ 2016.

Art. 17 - Lavoratori dipendenti e loro tutela: L'Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello *0,50 per cento*. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il Responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi compresa la cassa edile, ove richiesto. L'amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento. In caso di ritardo nei pagamenti delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'Appaltatore è invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante pagherà anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.

I pagamenti di cui al comma 1 fatti dalla Stazione Appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del Responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'Appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.

L'Appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori. L'Appaltatore trasmette all'amministrazione o ente committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza di loro spettanza.

L'Appaltatore trasmette periodicamente con cadenza bimestrale all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Art. 18 - Sicurezza e salute nel cantiere: L'Appaltatore depositerà prima della consegna dei lavori:

1. Il documento recante la valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i. ed il documento recante le misure generali di tutela di cui all'art. 15 della stessa norma;
2. Eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 102 del D.Lgs. 09 aprile 2008, n° 81 e s.m.i., ove previsto;
3. Un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

I piani di cui sopra formano parte integrante del contratto di appalto, anche se non

materialmente allegati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte del committente. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (ove nominato), ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. 09 aprile 2008, n° 81 e s.m.i. (ove nominato), proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento (ove redatto) loro trasmesso dalla Stazione Appaltante. L'Appaltatore esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue infrazioni che venissero accertate durante l'esecuzione dei lavori relative alle leggi speciali sull'igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi della sicurezza (POS) redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato.

Art 19 - Cauzione definitiva a garanzia del contratto: A garanzia degli oneri e del risarcimento dei danni per il mancato od inesatto adempimento del contratto, l'Appaltatore ha costituito la prescritta cauzione definitiva di € ---,--, *ridotta del 50% in quanto trattasi di impresa certificata*, mediante polizza fidejussoria n. -----, emessa in data --/--/2019 dalla Società -----, Agenzia di -----, e per tutta la durata dei lavori, con firma, legalizzata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, polizza redatta su schema tipo 1.2 del D.M. 123/2004. La predetta polizza è stata approvata con apposito atto del

Direttore dell'Area Opere Pubbliche. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo di lavori eseguiti pari al 50% dell'importo contrattuale, attestato mediante S.A.L. o analoghi documenti. Al raggiungimento di tale percentuale la cauzione è svincolata in ragione del 50% dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5% dell'iniziale ammontare per ogni ulteriore 10% di lavori eseguiti oltre il suddetto 50%. Detto svincolo è da intendersi automatico, senza la necessità del benestare dell'Amministrazione, alla sola condizione della consegna preventiva all'Istituto garante, da parte dell'Appaltatore, dei S.A.L. o analoghi documenti (in originale o copia autentica) attestanti gli importi di lavori raggiunti. Il restante 25% dell'ammontare residuo dell'iniziale importo garantito cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La polizza assicurativa di cui sopra prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore. Ai sensi dell'articolo 35 c.18 del D.Lgs 50/2016, è prevista inoltre una Fideiussione a garanzia dell'eventuale anticipazione e in particolare:

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

Art. 20 - Polizza di assicurazione durante i lavori: L'Appaltatore stipulerà prima dell'inizio

dei lavori, la polizza di assicurazione che copre gli eventuali danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori per l'importo di € ---,---,---. La polizza, inoltre, assicura l'Amministrazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un massimale pari a € 500.000,00, polizza redatta su schema tipo 2.3 del D.M. 123/2004..

TITOLO 3 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art 21 - Richiamo ai patti del Capitolato Speciale d'Appalto e del progetto: L'appalto viene concesso e accettato ai patti, termini, modalità e condizioni inderogabili e inscindibili di cui al presente Contratto, al Capitolato Speciale d'Appalto, al Computo Metrico, all'Elenco dei Prezzi unitari delle categorie a corpo e di tutti gli elaborati grafici e scritti del progetto Definitivo-Esecutivo, atti che, sebbene materialmente non allegati al contratto, ne formano parte integrante e, pertanto, ad eccezione del Capitolato Generale di cui al D.M. 19 aprile 2000, n° 145, sono stati firmati dalle parti in ogni foglio in segno di presa visione e piena accettazione e vengono custoditi unitamente al presente atto. Sono parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati: a) il capitolato generale di cui al D.M. 19 aprile 2000, n° 145 e s.m.i., b) il Capitolato Speciale d'Appalto, c) il Computo Metrico, d) gli elaborati grafici progettuali; e) l'elenco dei prezzi unitari dei corpi d'opera; f) i piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. g) il cronoprogramma. Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli di cui sopra e che, se pure facenti parte del progetto Definitivo-Esecutivo, non costituiscono alcun riferimento negoziale e non potranno, quindi, essere invocati dalle parti a sostegno di propri interessi.

Art. 22 - Programma di esecuzione dei lavori: L'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine

contrattuale, purché ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita dei lavori ed agli interessi dell'Amministrazione. Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà pertanto presentare all'approvazione della Direzione dei lavori (che si esprimerà entro 5 giorni) un programma esecutivo dei lavori, anche indipendente dal cronoprogramma, articolato per singole parti d'opera, compreso l'allestimento e smobilizzo del cantiere, e distinto per gruppi di categorie di lavorazioni (tipo Gantt, o simili), con le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto dell'avanzamento dei lavori, anche allo scopo di consentire all'Amministrazione l'approntamento dei pagamenti. Tale programma sarà vincolante solo per l'Appaltatore stesso, in quanto l'Amministrazione si riserva il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Art. 23 - Occupazioni temporanee di suolo: L'occupazione temporanea per l'impianto del cantiere o per i passaggi dovrà essere richiesta dall'Appaltatore e autorizzata dal Comune se trattasi di suolo pubblico, mentre se trattasi di immobili privati l'Appaltatore dovrà accordarsi preventivamente con i rispettivi proprietari. Resta inteso che tutti gli oneri derivanti dall'individuazione, dall'uso e dall'eventuale ripristino delle aree utilizzate per lo stoccaggio dei materiali di cantiere sono a totale carico dell'Appaltatore. Eventuali impedimenti al prosieguo delle operazioni verranno tempestivamente comunicati dall'Appaltatore all'Amministrazione per concertare i modi e i tempi per rimuoverli.

Art. 24 - Sospensioni o riprese dei lavori: La sospensione dei lavori è disciplinata dall'articolo 107 del D.Lgs 50/2016.

Art. 25 – Proroghe: L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga ai sensi dell'art. 107 comma

5 del D.Lgs 50/2016. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Art. 26 - Durata giornaliera dei lavori: L'Appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al Direttore dei lavori. Il Direttore dei lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali. Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il Direttore dei lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del Responsabile del procedimento ne dà ordine scritto all'Appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

Art. 27 - Danni nel corso dei lavori: Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose oggetto di esecuzione dell'appalto. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi, determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti, sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro 48 ore naturali e consecutive da quelle dell'evento mediante posta elettronica certificata, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale,

all'accertamento:

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;

c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;

e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Art. 28 - Variazioni al contratto e al progetto: Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e non può provarsi che mediante atto pubblico amministrativo. Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016, nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'Appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta l'obbligo dell'Appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

La semplice precisazione esecutiva di particolari costruttivi in corso d'opera, a completamento di quanto contenuto negli elaborati di progetto, sia richiesta dall'Appaltatore per conseguire l'esecuzione a regola d'arte cui è obbligato con il consenso scritto del Direttore dei lavori, sia disposta dal Direttore dei lavori stesso per risolvere aspetti di dettaglio, e purché sia contenuta nei limiti di importo previsto dalla norma, non potrà in alcun modo essere addotta a giustificazione di ritardi o indennizzi da parte dell'Appaltatore. Per le varie ipotesi e fattispecie di varianti, aggiunte e diminuzioni di lavori previsti in progetto si seguiranno le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016.

Art. 29 - Nuovi prezzi per lavori non previsti: Qualora nel corso dei lavori, sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di

specie diversa da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno determinati nei modi previsti dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 30 - Revisione prezzi: Per i lavori si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2%, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro dei lavori pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento. Le clausole di revisione dei prezzi, sono regolamentate dall'art. 106, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

Art.31 - Anticipazione: È prevista la corresponsione in favore dell'Appaltatore dell'anticipazione ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

Art. 32 - Pagamenti in acconto: Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai S.A.L. e tutti gli altri documenti contabili, pagamenti in acconto (rate) ogni qual volta l'importo dei lavori regolarmente eseguiti, al netto del ribasso d'asta e della ritenuta dello 0.5% per infortuni raggiunge l'importo di € **20'000,00 (ventimila/00)**. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come sopra quantificata. Nel caso di sospensione dei lavori di cui all'art. 107

del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. Non si può procedere al pagamento nel caso in cui la sospensione dei lavori sia imputabile all'Appaltatore. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i trenta giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016. Le liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettificare o corrette qualora la Direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.

Art. 33 - Pagamenti a saldo e relativa polizza a garanzia: Il pagamento della rata di saldo, che non potrà essere inferiore al **10%** dell'importo contrattuale, comprensiva della ritenuta prevista all'art. 32 - disposto previa garanzia fidejussoria - deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del Codice Civile.

La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo, è costituita alle condizioni previste da quella per la cauzione. Il tasso di interesse è applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.

Art 34 - Ritardo nei pagamenti: In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel capitolato speciale di appalto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori ai sensi del D. Lgs. 231/2002. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in acconto ed a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve. Qualora il certificato di pagamento delle rate di

acconto non sia emesso entro il termine stabilito sopra per causa imputabile alla Stazione Appaltante spettano all'Appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori. Il saggio degli interessi di mora previsti dai commi 1, 2 e 3 è fissato ogni anno con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del codice civile.

Art. 35 - Termine per l'inizio, per la ripresa e per l'ultimazione dei lavori: L'Appaltatore deve iniziare i lavori entro cinque giorni dalla consegna dei lavori come risultante dall'apposito verbale. Il medesimo termine si applica per la ripresa dei lavori in caso di sospensione. L'Appaltatore deve ultimare i lavori nel termine di giorni **120** (giorni centoventi) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'Appaltatore comunicata per iscritto al Direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, ai fini dell'applicazione delle penali, il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. I presupposti per i quali il Responsabile del procedimento può concedere proroghe su domanda dell'Appaltatore sono unicamente quelli strettamente non dipendenti dall'Appaltatore.

Art. 37 – Penali: Per il ritardo nell'inizio dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale dell'**1,00 per mille** dell'importo di contratto per ogni giorno naturale, successivo e

consecutivo. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori non avvenga nei tempi fissati al momento della consegna dei lavori, l'Appaltatore è soggetto alla penale dello **1,00 per mille** dell'importo di contratto per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.

Il Responsabile del procedimento avvia il procedimento di contestazione ai sensi della Legge 241/90 nei confronti dell'Esecutore, contenente la disposizione contrattuale violata, assegnando allo stesso il termine di quindici giorni consecutivi naturali per la presentazione delle controdeduzioni al fine di giustificare la mancata osservanza degli adempimenti. Entro i successivi quindici giorni il R.U.P., con motivato provvedimento a conclusione del procedimento, determina la penale che sarà applicata in sede di liquidazione.

E' ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che i mancati adempimenti non siano imputabili all'impresa. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide il Dirigente su proposta del Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 50/2016 ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Qualora i mancati adempimenti contrattuali determinino un importo della penale superiore all'importo del 10%

dell'importo di contratto, il Responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto ai sensi delle norme vigenti.

Art. 38 - Forma e contenuto delle riserve: L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'Appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'art. 190, comma 3, del Regolamento Generale. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso fra il 5% e il 15% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento, valutata l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve, promuove l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte prima dell'approvazione del certificato di collaudo.

Art. 39 - Proprietà degli oggetti trovati: Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato

a termini di legge, appartiene alla Stazione Appaltante la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.

Il reperimento di oggetti di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla Stazione Appaltante. L'Appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, ne può rimuoverli senza autorizzazione della Stazione Appaltante.

Art. 40 - Avviso ai creditori: A lavori ultimati l'Amministrazione ne darà avviso al pubblico, invitando i creditori verso l'Appaltatore per occupazioni di suolo e stabili e relativi danni a presentare i titoli del loro credito, e invitando l'Appaltatore a tacitare le eventuali richieste pervenute; la garanzia contrattuale verrà trattenuta a garanzia di quanto sopra e fino alla emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Art. 41 – Collaudo: Il collaudo finale deve essere effettuato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori. L'Amministrazione provvederà a nominare l'organo di collaudo secondo le caratteristiche dei lavori, riservandosi la nomina anche durante il corso dell'opera.

L'Amministrazione, nei casi previsti, potrà optare per il certificato di regolare esecuzione, di cui all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016, da redigersi a cura del Direttore dei lavori non oltre tre mesi dall'ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo o regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché

l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'Appaltatore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto delle garanzie fidejussorie prestate ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016. Sono inoltre ad esclusivo carico dell'Appaltatore le spese di visita del personale della Stazione Appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo resa necessaria dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'impresa.

Art 42 - Difetti di costruzione: Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera.

TITOLO 4 - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43 - Accordo bonario su riserve di importo notevole: Ai sensi dell'art. 205, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, qualora nel corso dei lavori l'Appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve per cui l'importo economico possa variare tra il 5 e il 15% dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 del medesimo articolo.

Art. 44 - Risoluzione del contratto: Qualora ricorrano gli estremi per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 D.Lgs. 50/2016, per reati accertati a carico dell'Appaltatore, o per grave inadempimento, grave irregolarità o ritardo nella esecuzione dei lavori, o per inadempimento di contratti di cottimo, l'Amministrazione attiverà le procedure per la risoluzione del contratto secondo le relative indicazioni del caso.

Art. 45 – Controversie: Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dal

D.Lgs. 50/2016, saranno deferite al Giudice Ordinario del Foro in cui è stato stipulato il contratto. Si esclude la possibilità di ricorrere alla Camera Arbitrale. Le riserve e le pretese dell'Appaltatore, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto della procedura di accordo bonario sono esaminate e valutate dalla Stazione Appaltante entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo. La sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'Appaltatore fa venire meno ogni altra pretesa, anche di carattere risarcitorio, relativamente alla materia della riserva.

Art. 46 - Spese di contratto, di bolli per la gestione dei lavori: Sono a carico dell'Appaltatore le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto quali elaborati di cantiere, compresi quelli tributari, ad eccezione dell'I.V.A.

La liquidazione delle spese di cui al comma 1 è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal Dirigente dell'Ufficio presso cui è stato stipulato il contratto.

Sono pure a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Per l'apposizione dei bolli sulla documentazione contabile, sui certificati, i verbali e quant'altro saranno seguite le indicazioni di cui alla Circolare Min. Finanze 1° luglio 1998, n° 171/E recante: Imposta di bollo - Artt. 2 e 28 della vigente tariffa del bollo approvata con D.M. 20 agosto 1992 nonché della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n° 97/E del 27.03.2002 e ss.mm.ii. Se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto è obbligo dell'Appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza; il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della Stazione Appaltante sono subordinati alla

dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte. Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di quello originariamente previsto, la Stazione Appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.

Art. 47 - Oneri a carico dell'Appaltatore: Sono a carico dell'Appaltatore e quindi da considerarsi compresi nell'appalto e remunerati con il prezzo di contratto, oltre agli oneri e spese di cui all'articolo precedente, anche gli oneri e obblighi di seguito riportati, per i quali non spetterà quindi all'Appaltatore altro compenso anche qualora l'ammontare dell'appalto subisca diminuzioni o aumenti, oltre il quinto d'obbligo. Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del capitolato speciale d'appalto ed in particolare quelle di cui all'art. 59, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore:

- a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- e) le spese per le vie di accesso al cantiere;
- f) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;

g) le spese per passaggio e per occupazioni temporanee;

h) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

i) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni;

j) le spese necessarie per garantire l'accesso alle proprietà pubbliche e private, tramite l'utilizzo di passerelle metalliche. Inoltre, sono a carico dell'Appaltatore anche gli oneri e spese seguenti:

k) la comunicazione settimanale alla Direzione dei lavori, entro il mercoledì successivo; riguardante le seguenti notizie:

a) numero di operai per giorno, con nominativo, qualifica, ore lavorate e livello retributivo;

b) giorni in cui non si è lavorato e motivo;

c) lavori eseguiti nella settimana;

l) le spese necessarie alla costituzione della garanzia contrattuale e per la sua reintegrazione in caso di uso da parte dell'Amministrazione, nonché le spese per fidejussioni e polizze prestate a qualunque titolo;

m) le spese per la redazione dei piani di sicurezza del cantiere e il coordinamento con quello di tutte le altre imprese operanti nel cantiere;

n) le spese per garantire, nei luoghi di intervento, al personale ed ai mezzi l'accesso sui luoghi di lavoro; le spese per la realizzazione in formato cartaceo in n. 3 copie dei disegni di contabilità ("come costruito – as built") e della relativa documentazione fotografica giornaliera dell'intero intervento;

o) oneri relativi all'utilizzo di aree di stoccaggio temporaneo di materiali e macchinari da

utilizzarsi in cantiere.

p) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto; dovrà essere particolarmente curata la pulizia finale delle aule e degli altri ambienti scolastici interessati dai lavori;

q) predisporre e consegnare all'Amministrazione Appaltante in formato cartaceo e digitale gli elaborati grafici "as built" relativi a tutti gli interventi eseguiti ed oggetto dell'Appalto.

Il corrispettivo per gli obblighi e gli oneri di cui al presente articolo è conglobato tra le spese generali nel prezzo dei lavori e non darà luogo, pertanto, ad alcun compenso specifico.

Art. 48 - Controlli dell'Amministrazione: L'Amministrazione rende noto di aver nominato come propri rappresentanti, con le rispettive funzioni e competenze, le seguenti persone, addette al controllo dell'esecuzione del contratto e dello svolgimento dei lavori, le quali operano secondo le norme per ciascuno previste nell'ordinamento, e in particolare nel Regolamento Generale e nel D.Lgs. 81/2008 e secondo le regole di buona fede e correttezza:

- Responsabile del Procedimento: *Geom. Fabrizio PERRA*;

- Responsabile dei lavori (D.Lgs. 81/2008): *Geom. Fabrizio PERRA*;

- Direttore dei lavori: *Ing. Salvatore MURA*;

- Coordinatore per la sicurezza in fase di ed esecuzione: *Ing. Ilaria MURA*.

La corretta interpretazione delle clausole e degli atti contrattuali in genere sarà eseguita secondo i canoni ermeneutici dettati dall'art. 1362 c.c. e seguenti, in caso di contrasto con le espressioni letterali, e dovrà risultare da apposita relazione motivata del Direttore dei lavori redatta seguendo le regole di correttezza e buona fede. I controlli e le verifiche eseguite dall'Amministrazione nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità

dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Stazione Appaltante.

Art. 49 - Accesso agli atti: Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016, sono sottratte all'accesso le relazioni riservate del Direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve dell'Impresa.

Art 50 - Richiamo per quanto non previsto: Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di opere pubbliche e alle altre disposizioni di legge in vigore, e particolarmente al Capitolato generale di appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n° 145 e s.m.i., le cui disposizioni prevalgono sulle eventuali clausole difformi del Contratto o del Capitolato speciale di appalto.

Art. 51 - Clausole particolarmente onerose: Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, l'Appaltatore, per il fatto di aver presentato già offerta di prezzo in sede di gara, con le valutazioni più complessive che essa ha comportato, e che sono esposte nelle dichiarazioni ad essa allegate, offerta che ora con la firma di cui sopra viene confermata, dichiara di avere esatta conoscenza di tutte le clausole contrattuali, di tutti i documenti amministrativi e tecnici allegati al contratto, e specialmente il capitolato speciale, i quali ha potuto conoscere e valutare attentamente, come pure lo schema di contratto allegato al progetto, al quale il presente contratto si è sostanzialmente conformato.

L'Appaltatore ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, sottoscrivendo il presente contratto, nonché il capitolato speciale, i disegni e tutti gli altri elaborati che seppur non materialmente allegati al contratto ne costituiscono parte

integrante, dichiara di voler approvare in modo specifico tutte le clausole di tutti gli articoli seguenti: Art. 5 - Finanziamento dell'opera e relative disposizioni di attuazione; Art. 12 - Direttore di cantiere e Direttore tecnico dell'impresa; Art. 16 – Subappalto; Art. 17 - Lavoratori dipendenti e loro tutela; Art. 18 - Sicurezza e salute nel cantiere; Art. 21 - Richiamo ai patti del Capitolato Speciale d'Appalto e del progetto; Art. 22 - Programma di esecuzione dei lavori; Art. 24 - Sospensioni o riprese dei lavori; Art. 27 - Danni nel corso dei lavori; Art. 29 - Nuovi prezzi per lavori non previsti; Art. 37 – Penali; Art. 41 – Collaudo; Art. 42 - Difetti di costruzione; Art. 45 – Controversie; Art. 47 - Oneri a carico dell'Appaltatore.

Art. 52 Patti di integrità La Ditta dichiara di aver preso visione e di accettare quanto statuito nel documento denominato “Patto di Integrità”, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 26/01/2016.

Art. 53 Protezione dei dati L'impresa dichiara di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all'art. 13 del RGDP in relazione ai dati contenuti nel presente contratto, e di essere al corrente che il Comune di Selargius, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti con il presente atto, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri propri dell'Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679 (RGDP). I dati raccolti con il presente atto potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio. Il Responsabile della Protezione dei dati dell'Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP), è stato individuato nella SIPAL S.r.l., con sede a Cagliari nella Via San Benedetto, 60, Tel: 070/42835, email: dpo@sipal.sardegna.it, pec: sipalpostacertificata@pec.sipal.sardegna.it.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato, conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del codice dei contratti pubblici, approvato con D. Lgs. n. 50/2016. Il presente contratto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da me, Vice Segretario, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su numero 29 pagine per intero e 19 righe della trentesima pagina. Il presente contratto viene da me, Vice Segretario, letto alle parti contraenti, che riconosciutolo conforme alla loro volontà, insieme con me ed alla mia presenza e vista lo sottoscrivono, con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

L'APPALTATORE Sig. ----- (firmato digitalmente)

IL DIRETTORE D'AREA Ing. Adalberto Pibiri (firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Carla SESTA (firmato digitalmente)

Io sottoscritto, Segretario Comunale, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lett. f), del D. Lgs. 07 marzo 2005, n. 82, Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Carla SESTA (firmato digitalmente)